



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 30 del 29 Agosto 2024

DISPOSIZIONI DEL SETTORE TECNICO AIA SUL RUOLO DEL "CAPITANO"

Nel corso dell'ultimo **raduno arbitrale** organizzato dal **CRA Puglia** il 23 e 24 agosto u.s. a Bari, il Presidente **Domenico Celi** ha ospitato il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale **Antonio Damato**, che ha informato i Direttori di Gara presenti delle recenti disposizioni emanate a livello centrale dalla UEFA per quanto riguarda la figura del "Capitano", che assume ancora più rilevanza nei rapporti e nei confronti degli Arbitri.

Per questo motivo, anche al fine di poter fornire un servizio più produttivo ed efficace nei confronti delle Società, ponendo le basi per un rapporto sinergico con la componente tecnica dell'**AIC Puglia**, il Presidente Domenico Celi ha inoltrato una nota ufficiale al Presidente della LND Puglia **Vito Tisci** affinché alcune informazioni importanti riguardanti i rapporti tra Arbitri e Calciatori fossero riportate in occasione dell'inizio dei campionati su scala regionale e provinciale.

Pertanto viene disposto che, a decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025, tutte le spiegazioni relative alle decisioni arbitrali assunte nel corso di ciascuna gara ufficiale saranno fornite esclusivamente ai Capitani, gli unici giocatori autorizzati a chiedere chiarimenti al Direttore di Gara in modo rispettoso.

I Capitani devono assumersi la responsabilità anche nei confronti dei compagni di squadra, chiedendo loro di mantenere le distanze e di non accerchiare gli Ufficiali di Gara. Se il ruolo di "Capitano" dovesse essere ricoperto da un **portiere**, la squadra potrà nominare un solo **giocatore di movimento** autorizzato a parlare con gli Arbitri per ricevere eventuali spiegazioni.

I giocatori che non rispetteranno queste disposizioni e si avvicineranno agli Arbitri per mostrare dissenso o agire in modo irrispettoso nei loro confronti saranno inevitabilmente ammoniti.

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 1° SETTEMBRE 2024

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

**CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO “SIGNORBET.NEWS”
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/09/2024	2A	BARLETTA 1922 A R.L.	MOLFETTA CALCIO			15:30	CAMPO COMUNALE “PUTILLI” BARLETTA (a porte chiuse) (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud (Canale 14) e streaming su www.antennasud.com

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud e Teleregione Color con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A DEL 30 MAGGIO 2024

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuti necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2024/2025, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico

delibera

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA DEL 23 AGOSTO 2024

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e della società A.S.D. APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato alla calciatrice sig.ra Maria Paola Mazzoni la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile con provvedimento pubblicato con C.U. n. 3/CAEF e comunicato alla Società A.S.D. Apulia Trani con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 22 febbraio 2024, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

A.S.D. APULIA TRANI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA al momento della commissione dei fatti;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. APULIA TRANI;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. APULIA TRANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA DEL 26 AGOSTO 2024

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1100 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco FERRANTE, e della società POL. D. BELLAVISTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FERRANTE, calciatore tesserato per la società Bellavista all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 13.4.2024 in occasione della gara Bellavista – Agon Club Altamura valevole per il girone A del Campionato Provinciale Under 16, all'incirca alla metà del secondo tempo, rivolto espressione offensiva al sig. G.M., calciatore tesserato per la società Agon Club Altamura;

POL. D. BELLAVISTA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Ferrante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Stella Amatulli, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenni Francesco FERRANTE, e dal Sig. Donato Bellavista, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società POL. D. BELLAVISTA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Francesco FERRANTE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BELLAVISTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 27 AGOSTO 2024

Il Presidente Federale

- visti gli adempimenti previsti dal D.lgs n. 36 del 2021 e dal D.lgs. n. 39 del 2021;

- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023;

- ritenuto necessario, pertanto, adottare il "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati;

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali

delibera

di adottare il "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati.

REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 1 - Finalità

1. La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC") uniforma la propria organizzazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle Società e ai tesserati della FIGC.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 - Diritti dei tesserati

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito "tesserati") hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

Art. 4 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere 3 nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Buone Pratiche

Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:

a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;

b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito anche “Commissione”);

d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;

f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;

g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori; i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Art. 6 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nello svolgimento dell’attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FIGC.

3. Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffusione del presente Regolamento.

Art. 7 - Seminari informativi

1. La FIGC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del presente Regolamento.

Art. 8 - Composizione e nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 4, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

2. La Commissione, in particolare:

a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle Società, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva, dei Codici di Condotta, nonché sulla avvenuta nomina del Responsabile di cui all'art. 10, comma 7;

b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;

c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") della FIGC;

f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.

3. La Commissione è formata da almeno 7 componenti, compreso il Presidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

4. Possono essere nominati Presidente e componenti della Commissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 29 dello Statuto federale, che non incorrono in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e che sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo.

5. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il proprio regolamento di funzionamento.

6. La Commissione deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale in merito alle proprie deliberazioni e all'attività svolta.

7. La FIGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura federale all'uopo individuata.

8. La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche dall'ODV e/o dall'Organo Ricevente le segnalazioni Whistleblowing.

9. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad intervenire senza indugio, informando la Procura Federale; ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.

Art. 9 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza

1. I tesserati che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Commissione.

2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

3. La Commissione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.

4. La tutela di cui al comma 3 non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC

6. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.

Art. 10 - Adempimenti delle società

1. Tutte le Società devono predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "Modello") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo "Codice"), conformi a dette Linee Guida.

2. I Modelli e i Codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, dei Principi Fondamentali adottati in materia dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, delle Linee Guida federali e/o alle raccomandazioni della Commissione e ad ogni altra norma sportiva sovraordinata.

3. I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle Linee Guida della FIGC.

5. La FIGC, attraverso la Commissione e la Procura Federale, vigila sull'adozione da parte delle Società dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

6. I Modelli e i Codici di cui al presente articolo prevedono, infine, ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia, nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Società e dei relativi tesserati.

7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile"). La nomina del Responsabile è senza indugio

comunicata alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato a), e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.

8. Le società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato b), l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.

Link utili:

<https://www.figc.it/it/federazione/politiche-di-safeguarding-figc/>

Art. 11 – Obblighi del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021. 2. Il Responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente. Norma transitoria 1. Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo è assolto dal legale rappresentante della Società o da un suo delegato. Art. 12 – Sanzioni 1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 27 AGOSTO 2024

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024;
- ravvisata la necessità di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali;

delibera

di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

A) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28 bis

Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni

1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.

4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.

5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Norma transitoria:

- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;

- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.

1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA DEL 28 AGOSTO 2024

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1058 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Saverio BUFI, Giuseppe CURCI, e della società MOLFETTA CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAVERIO BUFI, Presidente e legale rappresentante della società Molfetta Calcio SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito che la conduzione tecnica della squadra femminile della propria società di appartenenza fosse affidata, quantomeno nel periodo dal 23 febbraio 2024 al 1° marzo 2024, al Sig. Curci Giuseppe, pur essendo quest'ultimo in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Barletta 1922 nella stagione sportiva 2023-2024;

GIUSEPPE CURCI, Tecnico UEFA B tesserato per la società A.S.D. Barletta Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra femminile della società Molfetta Calcio SSD ARL, quantomeno nel periodo dal 23 febbraio 2024 al 1° marzo 2024, pur essendo lo stesso contemporaneamente tesserato, nel suddetto periodo, come tecnico della società A.S.D. Barletta 1922;

MOLFETTA CALCIO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui ai precedenti capi di incolpazione, ascritti al Sig. Saverio BUFI, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della medesima società, e al Sig. Giuseppe CURCI, quale tesserato della società A.S.D. Barletta 1922, ma esercente attività rilevante per l'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società Molfetta Calcio SSD ARL;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio BUFI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MOLFETTA CALCIO SSD ARL, e dal Sig. Giuseppe CURCI;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Saverio BUFI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CURCI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MOLFETTA CALCIO SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 21 DEL 27 AGOSTO 2024

Si comunica che nella *home page* del sito internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio (<https://www.figc.it>) è stata inserita una sezione denominata "Politiche di Safeguarding FIGC", nella quale sono presenti tutti i documenti rilevanti inerenti la tematica in oggetto.

Alla data odierna sono presenti nella sopracitata sezione i Comunicati Ufficiali FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023, n. 68/A e n. 69/A del 27 agosto 2024, nonché il "Modello Safeguarding" tipo semplificato e il "Codice di Condotta Safeguarding" tipo semplificato previsti dal D.lgs n. 39 del 2021 e le relative istruzioni operative.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. GINOSA	CICALA ROBERTO COSIMO	nato il 30/10/2008
MARTINA CALCIO 1947 SSDARL	CASO ALESSIO	nato il 11/08/2009
A.P.D. SAMMICHELE 1992	BORRELLI DOMENICO	nato il 08/12/2008
	PALMIERI LORENZO	nato il 17/09/2008
	ROSSETTI PIERFRANCESCO	nato il 09/09/2008

SVINCOLO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 117/Bis NOIF)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate congiuntamente dai calciatori e dalla società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per risoluzione del contratto ex art. 117/Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
1.037.077	FAYE	ALIOUNE BADARA	10/01/2003	U.G. MANDURIA SPORT
4.520.161	MANISI	DIEGO	05/12/1997	A.S.D. GALATINA CALCIO
3.370.468	ZINGARO	VINCENZO	08/12/2003	U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA

SOCIETÀ INATTIVE

Il Comitato Regionale Puglia, preso atto che le Società:

- **SSDARL GIOVENTU CARMIANO** di Carmiano (LE) matricola 952131
- **A.S.D. GRUMESE 1919** di Grumo Appula (BA) matricola 943618

hanno formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - Stagione Sportiva 2024/2025, pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propongono alla Presidenza federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori/calciatrici tesserati/e per le suddette società sono svincolati/e d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2024/2025

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 26 del 21 agosto 2024 sono disponibili le circolari n. 5 (Convenzione LND-USSI), 6 (Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2024/2025), 7 (Acquisizione diritti audio-video stagione sportiva 2024/2025) e 8 (dirette gare LND live streaming).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2024/2025 dovranno obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 6 per "l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti" ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliaLnd@pec.it).

Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025.

TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. (ELENCO AGGIORNATO AL 29 AGOSTO 2024)

- **ANTENNA SUD** (Gruppo Editoriale Canale 85 SRL)
- **ANTENNA SUD EXTRA** (Gruppo Editoriale Canale 85 SRL)
- **TELEREGIONE COLOR** (Gruppo Editoriale Canale 85 SRL)
- **AMICA 9 TV** (Gruppo Mediacom SRL)

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

SI RIPORTA LO STRALCIO DELL'ART. 20 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

****OMISSIS****

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa (Rif. Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 217/A del 14 Maggio 2024).

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2024/2025 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

58ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Stagione Sportiva 2024/2025 (Fase Regionale)

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

- *Seguito accordi società interessate la gara CITTA DI GALLIPOLI - ATLETICO RACALE avrà luogo **GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2024** sul Campo Comunale "A.Bianco" erba artificiale di Gallipoli con inizio **alle ore 17,00***

GARE A PORTE CHIUSE DOMENICA 1° SETTEMBRE 2024

CAMPIONATO ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

Girone Unico

Gara: BARLETTA 1922 A R.L. – MOLFETTA CALCIO

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°127 del 30 Aprile 2024 (n° 1 gara a porte chiuse), si dispone che la gara in epigrafe venga disputata **a porte chiuse DOMENICA 01 SETTEMBRE 2024** alla ore 15.30, **campo Comunale "Putilli" di Barletta.**

MODIFICHE CAMPI DI GIOCO ED ORARIO INIZIO GARE

La Società **US BITONTO CALCIO SSDARL di Bitonto** fino a ulteriore revoca, utilizzerà il **campo Nuo Comunale "S.Palmiotta" e.a. di Modugno (C.da S.Stefano)** con inizio ore **16:00** per lo svolgimento di tutte le proprie gare interne del **Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2024/2025.**

La Società **A.S.D. GINOSA di Ginosa** fino a ulteriore revoca, disputerà tutte le proprie gare interne del **Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2024/2025** sul campo Com."Teresa Miani" er.ar di Ginosa, con inizio alle ore **16.00.**

MODIFICHE PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

GIRONE UNICO - 2 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/09/2024	2 A	BITONTO CALCIO SSDARL	ATLETICO ACQUAVIVA		17:00		CAMPO NUO COMUNALE "S.PALMIOTTA" E.A. DI MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
01/09/2024	2 A	BRILLA CAMPI	GINOSA		16:00		
01/09/2024	2 A	FOGGIA INCEDIT	MANDURIA SPORT			15:30	EX CAMPO FIGC ER.ART.* FOGGIA (assenza pubblico)

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/09/2024	1 A	COSMANO SPORT FOGGIA	REAL SITI			15:30	EX CAMPO FIGC ER.ART.* FOGGIA (assenza pubblico)
08/09/2024	1 A	DON UVA CALCIO 1971	BITRITTO NORBA			11:00	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR BISCEGLIE (capienza massima 99 spettatori solo tifoseria locale.)

GIRONE B - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/09/2024	1 A	GROTtagLIE CALCIO	LEVERANO FOOTBALL			15:30	CAMPO INDISPONIBILE

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 08 SETTEMBRE 2024

ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

GIRONE UNICO - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARBORIS BELLI 1979	ATLETICO RACALE	A	08/09/2024 15:30	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
CANOSA CALCIO 1948	BARLETTA 1922 A R.L.	A	08/09/2024 15:30	CAM COMUNALE"S.SABINO"ERB-AR	CANOSA DI PUGLIA
CITTA DI GALLIPOLI	ATLETICO ACQUAVIVA	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUN. A.BIANCO ER. ART	GALLIPOLI
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	FOGGIA INCEDIT	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR	RUVO DI PUGLIA
GINOSA	NUOVA SPINAZZOLA	A	08/09/2024 16:00	CAMO COMU."TERESA MIANI"ER.AR	GINOSA
MANDURIA SPORT	POLIMNIA CALCIO	A	08/09/2024 15:30	STADIO COMUNALE "N.DIMITRI"E.A	MANDURIA
MOLFETTA CALCIO	BITONTO CALCIO SSDARL	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E.A	MOLFETTA
NOVOLI CALCIO 1942	BISCEGLIE S.R.L.	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COM "TOTO CEZZI" E.A.	NOVOLI
SOCCER MASSAFRA 1963	GALATINA CALCIO	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMU"STADIO ITALIA"EA"	MASSAFRA
UNIONE CALCIO	BRILLA CAMPI	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR	BISCEGLIE (*)

(*) capienza massima 99 spettatori solo tifoseria locale.

SI CONFERMA

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AUDACE BARLETTA 1958	SAN MARCO	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE"PUTILLI"	BARLETTA
COSMANO SPORT FOGGIA	REAL SITI	A	08/09/2024 15:30	EX CAMPO FIGC ER.ART.*	FOGGIA (assenza pubblico)
DON UVA CALCIO 1971	BITRITTO NORBA	A	08/09/2024 11:00	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR	BISCEGLIE (*)
FOOTBALL CLUB CAPURSO	VIGOR TRANI CALCIO	A	08/09/2024 17:00	C.C. DELL'AMICIZIA E.A.	CAPURSO
FOOTBALL CLUB SANTERAMO	BORGOROSSO MOLFETTA	A	08/09/2024 15:30	C.C."G.CASONE"ER.AR.	SANTERAMO IN COLLE
LUCERA CALCIO	VIRTUS PALESE CALCIO	A	08/09/2024 15:30	CA.C.LUCERA E.ART *	LUCERA
SAN SEVERO CALCIO 1922	VIRTUS BISCEGLIE	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNE"RICCIARDELLI"EA	SAN SEVERO
SOCCER STORNARA	MOLFETTA SPORTIVA 1917	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE G. SCIREA* E.A	STORNARELLA
VIRTUS MOLA CALCIO	TROIA A.S.D.	A	08/09/2024 17:00	CAMPO CO"CAD.SUPERGA"ERB.ART	MOLA DI BARI

(*) capienza massima 99 spettatori solo tifoseria locale.

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CITTA DI OTRANTO	REAL PUTIGNANO	A	08/09/2024 15:30	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A	OTRANTO
COPERTINO CALCIO	ATLETICO TRICASE	A	08/09/2024 15:30	C.COMUN. "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO
GROTTAGLIE CALCIO	LEVERANO FOOTBALL	A	08/09/2024 15:30	CAMPO	INDISPONIBILE
MESAGNE CALCIO 2020	CITTA DI CAROVIGNO	A	08/09/2024 15:30	CAMP.COM. A. GUARINI"E.A	MESAGNE
RINASCITA REFUGEES	SAVA CALCIO	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE E.A.	LEVERANO
TAURISANO 1939	A. TOMA MAGLIE	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE "L. PERROTTA"	TAURISANO
VEGLIE	TERRE DI ACAYA E ROCA	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE
VIRTUS LOCOROTONDO 1948	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	A	08/09/2024 15:30	COMU"VIALE OLIMPIA"	LOCOROTONDO
VIRTUS MATINO	CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	A	08/09/2024 15:30	CAMPO COMUNALE E.A	MATINO

RISULTATI

ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/08/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UNICO - 1 Giornata - A		
ATLETICO ACQUAVIVA	- NUOVA SPINAZZOLA	1 - 0
CANOSA CALCIO 1948	- FOGGIA INCEDIT	2 - 1
CITTA DI GALLIPOLI	- BRILLA CAMPI	4 - 0
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- ATLETICO RACALE	1 - 2
GINOSA	- BITONTO CALCIO SSDARL	1 - 2
MANDURIA SPORT	- BISCEGLIE S.R.L.	4 - 2
MOLFETTA CALCIO	- POLIMNIA CALCIO	2 - 3
NOVOLI CALCIO 1942	- GALATINA CALCIO	0 - 0
SOCCER MASSAFRA 1963	- ARBORIS BELLI 1979	3 - 2
UNIONE CALCIO	- BARLETTA 1922 A R.L.	0 - 2

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

Nessuna comunicazione

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv.to Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 27/08/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA C11

GARE DEL 25/ 8/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 9/2024

SURIANO SAVERIO (MOLFETTA CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (1 INFR)

CARBONE CHRISTIAN (MOLFETTA CALCIO) ANACLERIO MICHELE (POLIMNIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANNONE VITTORIO (ATLETICO ACQUAVIVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRUCI DANIELE (GALATINA CALCIO)

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre l'8/9/2024.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/08/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci